



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di BARI

SETTORE 4° PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Piazza Vittorio Emanuele II°

Tel. 080/3902336- Fax 080/3942590

C.F. 80004510725

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE E SERVOSCALE INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, montascale e servoscale installati negli immobili di pertinenza comunale, al fine di assicurare:

1. La sicurezza delle persone e delle cose in relazione alla presenza e/o all'uso degli impianti;
2. Il funzionamento, la funzionalità, e la conservazione degli impianti;
3. L'assistenza agli Enti preposti per i controlli e le verifiche di legge.

Gli impianti oggetto del servizio di manutenzione sono così individuati:

1°)	PALAZZO DI CITTA'	N. 1 ASCENSORE N. 1 SERVOSCALA
2°)	SCUOLA ELEMENTARE "DON SAVERIO BAVARO"	N. 1 ASCENSORE
3°)	SCUOLA ELEMENTARE "S. GIOVANNI BOSCO"	N. 1 ASCENSORE
4°)	SCUOLA ELEMENTARE "ALDO MORO"	N. 1 ASCENSORE
5°)	SCUOLA MEDIA BUONARROTI	N. 1 ASCENSORE
6°)	IMMOBILE DENOMINATO "VILLA SPADA" SITO NELL'EX PARCO SCIANATICO	N. 1 ASCENSORE
7°)	CIMITERO COMUNALE	N. 3 MONTASCALE

ART. 2 - REQUISITI DELLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara ciascuna impresa concorrente dovrà possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti minimi:

- 1) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività oggetto di affidamento del presente appalto;
- 2) abilitazione ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 del D.P.R. 1767/1951, oppure abilitazione ai sensi della Legge 46/90, oppure abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

Ordinarie:

- a) assicurare l'intervento del personale specializzato ad ogni richiesta per eventuali interruzioni dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni compreso i festivi;
- b) assistere Enti di controllo o organismi certificati: deve essere prestata l'assistenza durante le visite di controllo periodico da parte di Enti o organismi certificati;
- c) istruire direttamente sulla manovra a mano di emergenza, il personale di custodia o chi per esso;
- d) fornitura di un opuscolo con informazioni utili al personale di custodia dello stabile;
- e) verifica periodica: si deve provvedere a mezzo di personale patentato a verificare il regolare funzionamento degli impianti, di tutti i dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza e di allarme;
- f) controllo periodico: si deve effettuare ogni sei mesi una visita di controllo da parte di un tecnico specializzato, che deve redigere un dettagliato rapporto sulle condizioni di conservazione e di manutenzione degli impianti; detto rapporto, controfirmato anche dal rappresentante legale della ditta, deve essere trasmesso entro dieci giorni all'Amministrazione Comunale, in uno con le proposte eventuali di intervento.

Il primo controllo periodico dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio;

- g) pulizia e lubrificazione: devono essere effettuate con regolarità e comunque quando necessario, le normali

operazioni di pulizia e di lubrificazione, con la fornitura di tutto il materiale e della mano d'opera occorrente;

h) riparazioni e sostituzioni: devono essere effettuate le riparazioni e le sostituzioni di tutte le parti soggette ad usura; devono essere effettuate altresì tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie e di rifacimento delle parti di impianti accessibili e manovrabili dall'utente (bottoniere, pulsantiere, pavimenti ecc.).

i) Si precisa espressamente che per parti soggette ad usura si intendono anche i freni, i motori, le funi di trazione, i cavi flessibili, i cuscinetti, i riduttori, i contatti, batterie, suonerie, ecc.)

Straordinarie:

Deve essere assicurato l'intervento del personale specializzato ad ogni richiesta per eventuale interruzione, durante il funzionamento degli ascensori fuori dall'orario di cui al comma a);

Qualora le prestazioni vengano effettuate fuori dall'orario di cui al comma a) sarà compensata la sola differenza delle tariffe diurno-notturno secondo il tempo impiegato per le riparazioni, rilevate dalle Tabelle ANIE del personale nel settore elettrotecnico ed elettronico.

La ditta appaltatrice provvederà, inoltre, alla regolare tenuta di appositi libretti di manutenzione, registrando tutti gli interventi effettuati. Gli interventi manutentori dovranno essere eseguiti in modo da non interrompere, per quanto possibile, il funzionamento degli impianti e, se necessario, anche in ore diverse dall'orario di lavoro degli uffici o dei plessi. La ditta non può introdurre negli impianti variazioni o modifiche che non siano preventivamente concordate ed autorizzate dalla D.L.

ART. 4 - LA MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di efficienza a contenere il normale degrado d'uso degli impianti, nonché a far fronte ad eventi accidentali; detti interventi sono compresi nel corrispettivo del canone.

La manutenzione verrà svolta mediante squadre di tecnici specializzati e sarà assicurata per tutti i giorni e **comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture dell'11 gennaio 2010.**

Le sostituzioni degli accessori dei componenti dell'impianto avverranno ogni qualvolta l'accessorio relativo, le parti di apparecchiature, le parti di impianto, le apparecchiature, così come descritte ai precedenti punti risultino non funzionanti, per qualsiasi causa, ovvero per deperimento normale, o per esaurimento, o per guasti accidentali e/o di forza maggiore comunque prodotti e/o verificatisi con la sola esclusione della causa per atto vandalico.

Per tutti i tipi di impianto le sostituzioni comprendono la installazione delle nuove parti e la rimozione con trasporto a deposito e/o a rifiuto delle parti sostituite.

L'impresa dovrà svolgere le verifiche periodiche atte a definire sia lo stato di conservazione che di sicurezza degli impianti.

L'impresa effettuerà le verifiche periodiche previste dalle norme vigenti, nei modi e nei termini previsti da queste nonché dai manuali d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature, in base ad apposito piano di monitoraggio degli impianti e programmazione periodica degli interventi di manutenzione, specificando che tale piano sarà comunicato alla stazione appaltante contestualmente alla presentazione del rapporto di primo controllo, di cui al punto f) dell'art. 3.

Allo scopo di verificare le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti l'Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento e comunque effettuare le verifiche di seguito descritte.

In particolare i tempi ed i risultati delle verifiche dovranno essere annotati su un apposito registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta della Direzione lavori, con l'indicazione della data di effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell'esito della verifica, del tipo di intervento eventualmente effettuato.

ART. 5 - LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comprende le riparazioni a carattere straordinario e/o le sostituzioni integrali di parti d'impianto e/o di componenti di impianto (plafoniere, apparecchi di comando e dispositivi di protezione da sovracorrenti, ecc.), rese necessarie per eventi accidentali, guasti, vetustà, per modifiche della destinazione d'uso degli immobili per adeguamento alle norme di sicurezza o perché espressamente richiesto dagli Enti preposti alla sicurezza, ed in generale tutte le opere e forniture non classificabili tra quelle previste nella manutenzione ordinaria di cui all'art. 4.

La manutenzione dovrà essere effettuata in qualsiasi giorno, festivi inclusi, assicurando la disponibilità a chiamata di almeno n.1 squadra di intervento.

Dovrà essere eseguita mediante squadre di personale specializzato.

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

ART. 6 - I MATERIALI

Tutti i macchinari e gli apparecchi da impiegare e da installare, anche in sostituzione di quelli esistenti, devono essere conformi alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e, se compresi nell'elenco ufficiale dei materiali ammessi al regime del Marchio di Qualità (IMQ), devono essere obbligatoriamente scelti tra quelli provvisti del contrassegno IMQ.

Resta in ogni caso stabilito che l'Impresa è obbligata a dar corso, senza indugio e senza sollevare riserva, alle

disposizioni che, in relazione alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

In particolare, tutti i materiali dovranno essere riconosciuti, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, delle migliori qualità e specie.

Allorquando il Direttore dovesse rifiutare qualche partita di materiali, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, allontanando immediatamente dal posto di lavoro, a sua cura e spesa, i materiali rifiutati. Tutti i materiali e tutti gli apparecchi dovranno essere provvisti del contrassegno che, nel relativo paese di produzione, sia equivalente al contrassegno IMQ, CEI o CE.

ART. 7 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento del servizio di manutenzione è di anni 4 (quattro) con decorrenza dall'1/1/2011 e scadenza 31/12/2014.

Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta, fatto salvo l'eventuale ricorso alla ripetizione dell'affidamento del servizio come previsto nel successivo art. 9.

Dell'inizio del servizio sarà redatto apposito verbale di consegna, secondo la vigente legislazione.

Fissato il giorno della consegna, se per qualsiasi di una delle cause di seguito descritte ed addebitabili all'Appaltatore, non si possa procedere alla consegna medesima mediante il processo verbale, sarà fissato un nuovo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere le cause ostative:

1. assenza dell'appaltatore;
2. mancata presentazione della polizza assicurativa;
3. mancata presentazione dei piani delle misure di sicurezza.

Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Capitolato Generale.

La ditta è obbligata a dare immediato inizio al servizio, anche in assenza e/o in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali; in tal caso la consegna del servizio sarà effettuata sotto le riserve di legge.

E' tassativamente escluso il tacito rinnovo nonché il subappalto.

ART. 8 – PREZZO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo dell'affidamento del servizio è di € 46.080,00, per la durata di anni 4 (quattro), onnicomprensivo di oneri di sicurezza e di IVA, così di seguito specificato:

- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 36.864,00
- Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.536,00
- Totale importo lavori	€ 38.400,00
- I.V.A. 20%	<u>7.680,00</u>
Complessivamente	46.080,00

Il corrispettivo per il servizio in questione, sarà pagato mediante rate trimestrali su presentazione di relativa fattura vistata per competenza da parte del Responsabile del procedimento, ad avvenuta esecuzione del servizio e previa notifica di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale con cadenza trimestrale (D.U.R.C.).

ART. 9 – RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Alla scadenza naturale dell'affidamento del servizio di manutenzione, stabilita al 31 dicembre 2014, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 57, comma 5.b del D.Lgs. 163/06, ha la facoltà di rinnovare l'affidamento in argomento per ulteriori anni due (anni 2).

Il rinnovo verrà formalizzato mediante determinazione del Responsabile del Procedimento agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

L'importo complessivo per l'eventuale rinnovo, soggetto allo stesso ribasso del contratto principale, ammonta ad € 23.040,00, IVA compresa, così distinto:

A) Importo lavori soggetti a ribasso	€	18.432,00
B) Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	768,00
C) Totale importo lavori	€	19.200,00
D) IVA 20%	€	3.840,00
Totale generale	€	23.040,00

Pertanto, ai sensi del citato comma 5.b dell'art. 57 (D. Lgs.vo 163/06), il valore globale della gara, comprensivo di eventuale rinnovo, ammonta ad € **69.120,00, IVA compresa.**

ART. 10 – REVISIONE O MODIFICHE DEL PREZZO

Il prezzo del compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe, anche se il numero degli impianti di ascensore in esercizio, potrà aumentare nel limite massimo di n. 2 impianti per effetto delle decisioni dell'Amministrazione Comunale e ciò, sia in relazione a decisioni proprie dell'Ente, comunque insindacabili da parte della ditta appaltatrice, sia in relazione ad innovazioni, trasformazioni, sostituzioni parziali e/o totali del parco impianti ed installazione di nuovi impianti.

Pertanto non è ammessa alcuna revisione prezzi.

Le uniche modifiche al prezzo pattuito potranno essere in difetto e dovute a mancato servizio, anche per cause ascrivibili all'Amministrazione Comunale.

A tal fine si precisa che il canone unitario, per servizi resi parzialmente nel trimestre, sarà rapportato ai novantesimi e corrisposto per il servizio effettivamente reso.

ART. 11 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI O TRASFORMAZIONI TOTALI

La ditta appaltatrice del servizio di manutenzione di cui al presente Capitolato si obbliga ad effettuare l'installazione di nuovi impianti e le totali innovazioni e/o trasformazioni delle caratteristiche degli impianti esistenti, qualora si rendessero necessarie durante il periodo di affidamento del servizio, secondo i prezzi di cui al listino prezzi della Regione Puglia – Deliberazione Giunta Regionale 13 giugno 2008 n. 905, ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto per il servizio di manutenzione.

ART. 12 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità della organizzazione del cantiere e dell'esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

a) - Cauzione provvisoria:

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio in parola, deve essere corredata, da una cauzione pari al 2% dell'importo complessivo del servizio da appaltare, da prestare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo, e rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo all'uopo autorizzato dallo Stato, o mediante versamento in contanti in tesoreria. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e al rilascio della cauzione definitiva. La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

b) - Cauzione definitiva:

La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, da prestarsi anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti preposti (INPS, INAIL), previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 14 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI VERSO TERZI

Sono a carico della ditta di manutenzione i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione e limitatamente ai massimali coperta dalla polizza. L'appaltatore è unico e solo responsabile verso il Comune e verso i terzi, di qualsiasi danno possa derivare alle persone, alle cose e agli impianti, durante l'esercizio degli stessi.

Ricevuto in consegna gli impianti, la ditta appaltatrice deve provvedere immediatamente a contrarre con primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune di Giovinazzo, per un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), massimale unico per ogni sinistro, per ogni persona lesionata e per danni a cose, persone o animali.

La polizza avrà la durata dell'appalto. La liquidazione del premio per detta assicurazione costituisce un onere a totale carico dell'impresa, senza diritto a rivalsa. La polizza deve essere stipulata espressamente ed unicamente per l'appalto di quo e deve essere consegnata all'Ufficio della direzione dei lavori entro due giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna, pena la risoluzione del contratto adita dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – CONTO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE

Al termine dell'appalto il Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il Responsabile per l'Appaltatore provvederà alla redazione del verbale di ultimazione e successiva emissione del conto finale, in cui si stabilisce che lo stesso verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e il collaudo entro sei mesi dalla stessa data.

Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, corredato da una relazione acclarante i lavori eseguiti ed i rapporti intervenuti con l'impresa, a cui il Dirigente competente farà seguire il provvedimento conclusivo di liquidazione del credito residuo rappresentato dall'ultima mensilità.

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. In questo caso, la penale da corrispondere alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore, è pari ad 1/10 del compenso globale pattuito riferito al periodo residuo contrattuale.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt.1671 e 1674 del Codice Civile.

ART. 17 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche non motivata, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, la ditta appaltatrice deve cessare il servizio agli impianti degli ascensori, dei montascale e servoscale, in qualsiasi numero, secondo le sotto elencate clausole, senza che ciò debba costituire per la ditta appaltatrice motivo di richiedere compensi, neanche a titolo di mancato utile, che non siano quelli relativi al prezzo dell'appalto per il periodo effettivamente svolto:

- a) la cessazione del servizio agli impianti degli ascensori, dei montascale e servoscale, potrà essere provvisoria o definitiva; nel primo caso sarà interdetto l'uso dell'impianto e la ditta provvederà solo alle operazioni di puro e semplice mantenimento degli stessi per evitare il degrado; nel secondo caso, gli impianti saranno definitivamente abbandonati;
- b) la ditta deve provvedere, senza eccezione o riserva alcuna, a svolgere il servizio, come descritto all'art. 3, per i rimanenti impianti;
- c) la ditta non deve in alcun modo intralciare l'attività di altre ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale, di eseguire i lavori di innovazione, trasformazione, sostituzione dell'ascensore, cui è stata richiesta la cessazione del servizio o di installazione di nuovo ascensore.

ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITA'

L'impresa è passibile di penalizzazioni per inadempienze come di seguito specificato:

- per ogni mancato intervento straordinario 100,00 (Euro Cento/00);
- per mancata assistenza all'ISPESL e visite ispettive in genere o per omessa verifica e/o controllo periodico € 400,00 (Euro Quattrocento/00).

In caso di difettosa manutenzione o di mancata osservanza degli ordini di servizio, in proposito comunicati dal Responsabile del procedimento, si procederà senza alcuna formalità alla esecuzione dei lavori in danno e il relativo importo sarà trattenuto dai pagamenti in corso ed a saldo, se necessario, dalla cauzione versata.

L'impresa è tenuta ad adempiere a quanto disposto negli ordini di servizio entro le ventiquattro ore; trascorso tale termine, l'Ufficio predisporrà come prima detto.

Il mancato intervento per tre giorni o per tre giorni nello stesso mese o per dieci giorni nel trimestre, costituiscono grave colpa che faculerà l'Amministrazione Comunale, senza alcuna formalità a dichiarare la ditta, decaduta dall'appalto, fatta salva ogni azione di rivalsa per danni.

ART. 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni da cause di forza maggiore valgono le prescrizioni di cui al Capitolato Generale.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra la Direzione Lavori e l'Impresa e fra l'Ente Appaltante e l'Impresa, si procederà alla risoluzione di esse con le modalità stabilite Capitolato Generale.

E' escluso il ricorso al procedimento arbitrale.

Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro competente è quello di Bari.

ART. 21 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio propone un proprio rappresentante preposto alla direzione del servizio e un sostituto che, durante l'assenza del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. La ditta Appaltatrice rimane

comunque responsabile dell'operato del rappresentante o del suo eventuale sostituto. Il rappresentante della ditta appaltatrice o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

ART. 22 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto, sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare le variazioni eventuali del proprio domicilio legale che abbiano luogo nel corso del contratto.

ART. 23 - TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito dalla ditta appaltatrice al servizio, lavorerà direttamente ed esclusivamente a carico della medesima, la quale, è tenuta ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle disposizioni legislative in vigore per le assicurazioni ai lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza o malattia, assegni familiari, contratti collettivi di lavoro, assicurazione contro invalidità e la vecchiaia, disoccupazione, norme e regolamenti antinfortunistici ed ogni altra legge presente o futura e ogni altro obbligo in materia di lavoro. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ad ogni eventuale divergenza tra l'Appaltatore ed il personale addetto alla conduzione degli impianti.

ART. 24 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 19/3/1990 n. 55 nei riguardi dei lavoratori dipendenti, l'impresa e' tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non e' aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa, esibisce i documenti idonei a dimostrare la sua regolare posizione nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S.. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa, è tenuta a trasmettere all'Amministrazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Ai sensi dell'art.9 1° comma del D.P.C.M. 10/1/1991 n. 55 la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art.9. 2° comma del D.P.C.M. 10/1/1991 n. 55 la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata con cadenza trimestrale.

Circa le prestazioni di mano d'opera, l'Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, ed affini, anche gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi dell'art. 13 del CAPITOLATO GENERALE di appalto:

1. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda e non contesti formalmente e/o motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine soprassegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto;
2. i pagamenti di cui al comma 1) fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati;
3. nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 25 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco prezzi della Regione Puglia – Deliberazione Giunta Regionale 13 giugno 2008 n. 905.

ART. 26 – SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la registrazione del contratto, bollo e registro, di copie del contratto e di altri eventuali documenti che possono essere presentati, nonché spese di bollo per atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio, qualora necessarie.

ART. 27 - RICHIAMI AL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO ED OSSERVANZA DI NORMATIVE.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle norme, in quanto compatibili, del Capitolato Generale di Appalto approvato con D. Ministeriale LL.PP. 19 Aprile 2000 n. 145, e da quant'altro previsto dalla seguente vigente normativa per tale tipo di appalto:

D.P.R. 24/07/1996 n. 459	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
D.P.R. 24/07/1996 n. 503	Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
D.P.R. 30/04/1999 n. 162	Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 26/10/2005	Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22/01/2008 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81	Attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 11 gennaio 2010	Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando i casi di risoluzione anticipata previsti in articoli precedenti, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale.

Inoltre l'Amministrazione risolverà il contratto senza alcun preavviso nel caso in cui:

- si verifichi situazione di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;
- si verifichi frode nell'esecuzione dei lavori;
- il lavoro venga eseguito con personale non regolarmente assunto e contrattualizzato.

ART. 29 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, l'Amministrazione potrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto a tutela dei propri interessi, procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06.

ART. 30 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o sub appaltare, sotto qualsiasi forma, tutto od in parte il servizio in questione, sotto pena di risoluzione del contratto.